



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A KIEV IL 10 GIUGNO 2021

Art. 5 (Accordo)

Richieste di assistenza

1. La cooperazione tra le Parti viene effettuata sulla base delle richieste. 2. Le richieste e le relative risposte vengono inviate per iscritto. Nei casi urgenti la richiesta può essere fatta oralmente, con successiva obbligatoria conferma scritta entro un periodo di non più di sette giorni. La trasmissione di richieste e risposte per iscritto va effettuata per posta o per mezzo degli strumenti tecnici utilizzati per il trasferimento delle informazioni autorizzati dalle legislazioni degli Stati delle Parti. In caso di dubbio sulla validità della richiesta, può essere richiesta una ulteriore conferma. 3. La richiesta deve contenere:

- 1) nome dell'autorità richiedente e dell'autorità richiesta competenti;
- 2) scopo e contenuto della richiesta, motivazione ed informazioni che possono essere utilizzate per la sua esecuzione, nonché l'elenco delle possibili restrizioni sull'uso delle informazioni contenute nella richiesta;
- 3) un elenco delle domande riguardo alle quali è necessario ricevere le risposte o le misure da adottare;
- 4) data della richiesta e i termini auspicati per la sua esecuzione;
- 5) qualsiasi altra informazione che possa agevolare l'effettiva esecuzione della richiesta.

Versione in vigore dal 20 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

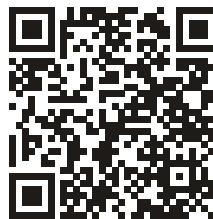
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021
Estremi	Legge 7 dicembre 2023, n. 197
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-197-2023/accordo-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it